

## ***Il diritto tributario alla sfida della sostenibilità ambientale e dei diritti delle generazioni future*** (Valeria Mastroiacovo)

All'esito delle modifiche agli artt. 9 e 41 Cost., introdotte dalla legge cost. n. 1 del 2022, il diritto tributario – quale insieme di istituti giuridici (qui da intendere sia tributi, che agevolazioni e regimi speciali) funzionali a realizzare il concorso alle pubbliche spese in attuazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. – deve oggi affrontare la sfida della sostenibilità ambientale e della tutela dei diritti (ambientali e patrimoniali) delle generazioni future.

Per individuare la *ratio* della novella non si può prescindere da un sintetico quadro diacronico di alcuni passaggi essenziali della giurisprudenza costituzionale e dell'evoluzione normativa nazionale di rango costituzionale (in particolare la legge cost. n. 3 del 2001, che ha introdotto per la prima volta in Costituzione la “tutela ambientale” attribuendone la competenza esclusiva allo Stato e la legge cost. n. 1 del 2012, che ha riformato gli artt. 81 e 97 Cost., secondo una nuova prospettiva di sostenibilità, anche intergenerazionale, del debito pubblico), nonché delle molteplici sollecitazioni che provengono dall'Europa e dalle organizzazioni internazionali. Da qui appare manifesto che la sostenibilità ambientale non è più tutela dell'esistente, bensì azione responsabile per lo sviluppo e per la convivenza tra gli uomini anche nella dimensione del mercato (in cui opera però in esplicita funzione di limite) e della programmazione sia pubblica che privata.

L'intervento legislativo nell'ambito dei principi fondamentali (art. 9 Cost.), sollecita interrogativi, in prospettiva, sui nuovi possibili equilibri tra i diversi diritti in un giudizio di bilanciamento e sull'eventuale attivazione dei controlimiti di fronte all'Europa: eppure buona parte della dottrina ritiene siamo di fronte a una mera trascrizione in sede costituzionale di un percorso già compiuto ed è scettica sulla valenza interpretativa che ne darà la Corte costituzionale. L'attualità (il superamento dei combustibili fossili, il divieto dei pesticidi nella coltivazione, l'introduzione del nucleare al fianco delle energie rinnovabili a sostegno della crescente richiesta di energia – anche – per attuare la transizione al digitale) ci mette di fronte alla prospettiva di un non facile bilanciamento, soprattutto tenuto conto di scenari imprevisi come la pandemia, la guerra, le catastrofi naturali, ecc. Si tratta di una tutela dal costo molto elevato (sia a livello economico, che sociale, che politico) e ciò costituisce, verosimilmente, non già una constatazione di fatto, ma un elemento che entra nel predetto bilanciamento rispetto a politiche ambientali ormai “doverose”.

Dunque, il perseguimento della tutela ambientale può incrinare l'equilibrio di bilancio e limitare l'iniziativa economica nel mercato? In questo scenario, che funzione può/deve svolgere il diritto tributario? Esso costituisce uno strumento essenziale: a) per raggiungere gli obiettivi da tutelare in modo equo (cogliendo situazioni differenziali); b) per aggiornare il costo della tutela nel rispetto non solo degli “interessi” (art. 9 Cost.), ma anche dei diritti (sia ambientali, che patrimoniali) delle generazioni future; c) per disincentivare comportamenti e scelte in contrasto con gli obiettivi virtuosi (pur sempre nei limiti della ragionevolezza degli interventi, ad esempio, quanto alla riorganizzazione dei fattori produttivi). In questa nuova luce appare oggi lungimirante la tesi di quella dottrina che da sempre ha diffidato dell'*extrafiscalità* quale



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



TOR VERGATA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

DSG  
DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE  
ECCCELLENZA 2023-27

giustificazione di regimi agevolativi o comunque particolari, rinvenendo la funzione del tributo in senso relativo (ovverosia non circoscritta alla nozione di capacità contributiva, ma proiettata anche sull'insieme di diritti, principi e interessi sanciti nella Costituzione, idonei a legittimare una gradazione del concorso alle pubbliche spese). Tutto ciò ridimensiona, a nostro avviso, lo stesso dibattito sulla valenza del principio “chi inquina paga” o “chi inquina non paga o paga di meno” ai fini dell'individuazione della natura necessariamente tributaria o indennitaria o risarcitoria di un eventuale prelievo.

Anche in tale contesto il diritto tributario, quale dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, diviene uno strumento prezioso attraverso il quale aderire al progetto fondativo della Comunità di appartenenza e di perseguimento di obiettivi di pacificazione sociale intergenerazionale.